



COMUNE DI BRIONA

Provincia di Novara

*Regolamento Comunale per la concessione di
finanziamenti e benefici economici
ad enti pubblici e soggetti privati*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 in data 05/11/1991, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 1 del 12/06/1992 e n. 14 del 04/05/2017.

CAPO I

FINALITA'

Art .1

1. Con il presente Regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art .2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte per le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 3

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per la durata prevista dalla legge.

2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 4 bis

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, ai quali vengono erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio comunale.

2. L'albo è aggiornato annualmente dal Segretario comunale ed è approvato dalla Giunta comunale entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono le erogazioni.

3. L'albo approvato è pubblicato all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini da parte del Sindaco con avvisi pubblici.
4. Entro il 30 aprile di ogni anno il Sindaco trasmette copia dell'albo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5. Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di accesso si applicano le norme contenute nello Statuto Comunale, nelle leggi 08 giugno 1990 n. 142 e 07 agosto 1990 n. 241 e nel relativo regolamento.

Art. 4 ter

1. L'albo è suddiviso nei settori d'intervento previsti nel presente regolamento.
2. Per ciascuna persona fisica iscritta nell'albo sono indicati:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita e indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
 - d) durata dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o in mancanza la norma prevista dal presente regolamento;
3. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione o altro organismo iscritto all'albo sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'ente o forma associativa o societaria;
 - b) finalità dell'intervento;
 - c) importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno,
 - d) durata dell'intervento;
 - e) disposizione di legge in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni o in mancanza la norma prevista dal presente regolamento.

Art. 5

1. Il rilascio di copia del presente regolamento e degli atti di cui all'art. 4 può essere richiesto da ogni cittadino e dai rappresentanti degli enti ed istituzioni che hanno sede nel Comune.

CAPO II

PROCEDURE

Art. 6

1. Per ottenere le agevolazioni previste dal presente regolamento, i soggetti promotori devono presentare domanda in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno e comunque anteriormente allo svolgimento dell'iniziativa che dovrà essere realizzata nel corso dell'anno stesso. Per le attività eccezionalmente non programmabili entro il termine suddetto, la domanda deve essere presentata in tempo utile per un adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.

2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere corredate da ogni elemento utile a valutare la conformità dell'iniziativa a quanto previsto dall'art. 2 e debbono tassativamente indicare se, per la medesima iniziativa, siano state richieste o si abbia intenzione di richiedere agevolazioni da parte di altri soggetti pubblici.

3. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) relazione illustrativa dell'attività proposta e sue finalità;

b) piano finanziario delle entrate e delle spese previste.

CAPO III

PROCEDURE

Art. 7

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ed enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono di norma, i seguenti elencati in ordine alfabetico:

a) Assistenza e sicurezza sociale;

b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;

c) Attività per la tutela di valori monumentali, storici e tradizionali;

d) Cultura ed informazione;

e) Sviluppo economico e promozione dell'occupazione;

f) Tutela dei valori ambientali.

2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:

a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art. 32, comma secondo, lettera g, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi regolamenti.

CAPO IV

CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE

Art. 8

1. L'entità del contributo, per ciascuna delle iniziative proposte, è determinata dal Comune, valutando l'ampiezza e la articolazione del programma, nonché la sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato.

Art. 9

1. Le agevolazioni in argomento sono liquidate dal Comune previo accertamento della effettiva realizzazione delle iniziative finanziate.

A tale fine il soggetto attuatore deve presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di ultimazione delle attività la seguente documentazione:

a) relazione e sull'attività realizzata e sui risultati conseguiti;

b) dettagliato rendiconto delle entrate e delle spese.

2. Per gli Enti pubblici il rendiconto di cui al punto b) deve essere approvato con deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, dal competente organo.

3. Per gli altri soggetti il rendiconto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante.

4. Ove tali organi non esistano dovrà essere prodotta idonea documentazione giustificativa delle entrate e delle spese.

5. Qualora l'iniziativa sia stata realizzata in misura ridotta o le spese siano state notevolmente inferiori a quelle preventivate, la liquidazione delle agevolazioni può essere proporzionalmente ridotta.

6. L'Amministrazione può valutare di concedere anticipazioni di versamento sui contributi deliberati, per motivi inerenti l'organizzazione di specifiche manifestazioni di particolare interesse per la cittadinanza, comunque soggette a revoca in assenza delle giustificazioni di cui al comma 1.

Art. 10

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

2. **Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per la assegnazione di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.**
3. **Il Comune può erogare sovvenzioni a Enti o privati per l'utilizzo ricorrente o occasionale di strutture di loro proprietà per attività di pubblico interesse.**
4. **Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di Enti o sodalizi organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.**
5. **L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata una documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto.**
6. **Il Comune decide sulle richieste, tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale sulla attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni.**
7. **L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato previa sottoscrizione di apposito atto che garantisca l'integrità e la correttezza dell'uso del bene di pubblica proprietà.**

CAPO V

ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art. 11

1. **Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune sono principalmente finalizzati:**
 - a) **alla protezione e tutela del bambino;**
 - b) **alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;**
 - c) **all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;**
 - d) **all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;**
 - e) **alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;**
 - f) **alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;**
 - g) **alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.**
 - h) **ai cittadini singoli e ai nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 616/1977;**
 - i) **alle persone vedove o sole con figli a carico minori di anni 15 o di anni 18 se studenti.**
2. **Per conseguire tali finalità il Comune provvede:**

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo e operino concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi delle istituzioni ed associazioni di cui alle lettere precedenti.

3. Sono esclusi dai benefici coloro che:

- a) posseggono un reddito superiore al minimo vitale;
- b) sono proprietari di beni immobili, salvo il caso dell'alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare e abitato dal nucleo stesso o di beni mobili registrati che non siano strumento di lavoro di valore non consistente;
- c) hanno persone tenute agli alimenti (art. 433 del codice civile modificato dall'art. 168 della legge 151/75) e che di fatto vi provvedono;
- d) sono ricoverati presso enti o case di cura o famiglie.

4. L'esistenza di persone civilmente obbligate agli alimenti ai sensi dell'art. 433 e seguenti del codice civile ed in grado di provvedere, esclude di norma dalla fruizione degli interventi economici sia di carattere continuativo che straordinario. In tali casi il Sindaco ha l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge.

Art. 12

1. L'intervento ordinario consiste nell'assicurare al soggetto in stato di bisogno o al nucleo familiare interessato la integrazione del reddito percepito, qualora questi non raggiunga il cosiddetto "minimo vitale".

2. Qualora si verifichi che il soggetto non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, l'assegno mensile può essere sostituito da:

- a) il pagamento diretto di fatture o bollette dei consumi dei pubblici servizi essenziali, di spese per l'acquisto di generi alimentari, canoni di locazione ecc.
- b) esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la fruizione dei servizi.

3. Il contributo viene concesso a tempo indeterminato sino revoca. Esso decorre dal mese successivo a quello di adozione della deliberazione che determina le risorse disponibili ed individua i soggetti o nuclei assegnatari.

Art. 13

1. L'entità del minimo vitale viene determinato come segue, tenuto presente che nel caso in cui il nucleo familiare è composto da più persone, all'importo stabilito per il singolo, vengono aggiunte le seguenti quote proporzionalmente decrescenti:

- a) persona singola: importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;**
- b) 2 membro: 60% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;**
- c) 3 membro: 25% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;**
- d) 4 membro: 25% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;**
- e) 5 membro e oltre: 5% dell'importo mensile della pensione sociale vigente nel tempo;**

2. A tale cifra vanno aggiunte le spese documentate per la copertura di servizi o bisogni particolari non totalmente fruibili presso strutture pubbliche (in presenza di soggetti portatori di handicap o di stato di malattia)

3. Ai fini della determinazione dell'ammontare del contributo da erogare, va calcolato non soltanto il reddito effettivo del singolo o del nucleo familiare, ma anche l'eventuale utilizzo di quei servizi sociali (asilo nido, scuole materne, mensa comunale, assistenza domiciliare, lavanderia ecc.) che consentendo un reale risparmio nella gestione familiare, danno luogo ad un reddito indiretto.

Art. 14

1. Alla domanda diretta dell'interessato o indiretta redatta a cura dei servizi sociali territoriali deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) stato di famiglia;**
- b) buste paghe o certificati di pensione o cedolino per le pensioni ENPAS e rendite INAIL;**
- c) ricevute di affitto;**
- d) certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età di lavoro;**
- e) dichiarazione dei redditi o modulo equivalente;**

2. Per i bisognosi non compresi nel "minimo vitale" è richiesto, inoltre:

- a) documentazione delle spese da effettuarsi;**
- b) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;**
- c) prescrizioni mediche per particolari necessità;**

3. Ogni utente dovrà prestare la dichiarazione circa l'esistenza o meno di parenti tenuti agli alimenti e sulle loro condizioni economiche.

4. Per i lavoratori autonomi la documentazione economica richiesta consiste nella copia dell'ultima dichiarazione dei redditi; particolare rilevanza avrà in tal caso la relazione sugli accertamenti indiretti effettuati per la verifica del diritto all'assistenza, secondo le modalità che seguono.

5. Il Comune per ogni richiesta potrà effettuare due diversi accertamenti:

a) diretto, con visita domiciliare da parte del servizio sanitario dell'UUSL;

b) indiretto, ogni qualvolta risultino elementi di contraddizione tra le dichiarazioni presentate e la condizione sociale che induttivamente si rileva;

6. L'accertamento indiretto consiste nell'acquisizione di ulteriori elementi di conoscenza della situazione economica del richiedente e dei parenti tenuti agli alimenti e nella verifica dei redditi immobiliari presso i competenti si rileva;

7. L'istruttoria delle pratiche prevede:

a) l'esame preliminare della richiesta mediante l'esame della documentazione prodotta;

b) l'accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;

c) l'accertamento circa le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

8. I parenti devono dimostrare la propria impossibilità a provvedere totalmente o parzialmente alla corresponsione degli alimenti.

9. Il servizio sociale competente deve predisporre una relazione circa il tipo di intervento o contributo, con le indicazioni sulla situazione personale e familiare del soggetto richiedente necessarie per le determinazioni del comune.

10. Sia i provvedimenti di ammissione che quelli di esclusione all'assistenza, debitamente motivati, vengono comunicati agli interessati.

11. Su tutti i contributi erogati in forma continuativa, il comune effettua verifiche periodiche, al fine di accertare l'adeguatezza dell'intervento alle condizioni economiche dell'utente.

Art. 15

1. Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

a) copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria la cui erogazione gratuita non è prevista dalla legge;

b) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;

c) sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;

d) consentire forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza (traslochi, riscaldamento ecc.);

e) copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda dei sussidi straordinari.

2. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di pagamento, come nel caso dell'assegno mensile.

3. L'assegnazione di contributi straordinari è disposta dal Comune, previo parere obbligatorio, non vincolante, della Commissione Comunale di Assistenza.

Art. 16

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di anziani o handicappati mediante il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo, nei limiti delle risorse disponibili. Hanno diritto a richiedere l'intervento del Comune gli anziani o handicappati il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale della retta.

2. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra.

3. L'intervento del Comune è attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa direttamente dall'Ente di ricovero al Comune. In caso di intervento parziale, la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune.

4. Il Comune, sentita la Commissione Comunale di Assistenza, determina caso per caso l'entità dell'intervento in relazione:

a) all'ammontare della retta di ricovero;

b) alle disponibilità finanziarie del richiedente;

c) alla necessità di assicurare al ricoverato per le sue minute spese una disponibilità economica giornaliera.

5. La misura della disponibilità economica giornaliera viene preliminarmente determinata dal Comune per tutti i casi di ricovero.

Art. 17

1. Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero di minori in istituti, convitti e per la frequenza in scuole materne e asili nido.

2. L'intervento del Comune è effettuato nei limiti delle risorse disponibili.

3. L'intervento è disposto sulla base della seguente documentazione:

a) relazione del servizio sociale competente attestante la necessità del ricovero e la situazione socio economica della famiglia del minore;

b) documentazione sanitaria, ove necessaria, attestante la necessità del ricovero;

d) situazione dei redditi del nucleo familiare.

4. L'intervento del Comune consiste nel pagamento totale o parziale della retta di ricovero. Il pagamento parziale avviene ad integrazione delle accertate possibilità economiche della famiglia.

5. Il Comune dispone l'assegnazione del contributo, tenendo conto della situazione socio economico familiare del soggetto interessato nonché dei redditi accertati e delle risorse disponibili.

CAPO VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art. 18

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico ed amatoriale per la formazione educativa e sportiva.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico – motorie ricreative del tempo libero a favore della Comunità.

3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale, con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

4. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni di cui ai comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

Art. 19

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 18 è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate a l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

2. Nel caso che l'impianto o struttura sia stata utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore.

CAPO VII

SVILUPPO ECONOMICO

Art. 20

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:

a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;

b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune;

c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni locali tipiche che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;

d) a contributi per la realizzazione di opere e interventi per favorire la diffusione del turismo sociale;

e) a contributi annuali a favore di organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.

2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti attrezzature di proprietà comunale. Il Comune non assume nessuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

3. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

CAPO VIII

ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art. 21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- d) a favore dei soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne eventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art. 22

1. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

CAPO IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art. 23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori ambientali e naturali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

CAPO X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art. 24

- 1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.**
- 2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente regolamento.**

Art. 25

- 1. Per i servizi pubblici a domanda individuale individuati dalla legge, il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.**
- 2. In sede di determinazione delle tariffe, il Comune fissa i criteri e le modalità per consentire esenzioni o agevolazioni a favore di soggetti bisognosi.**

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

- 1. Il presente Regolamento sostituisce a tutti gli effetti analoghe norme regolamentari in vigore ed entra in vigore dal momento in cui a seguito del favorevole esame dell'Organo regionale di controllo diviene esecutivo.**